COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

84.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2985) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

PROVANTINI ALBERTO 5

TEDESCHI NADIR, *Relatore* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,50.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ».

Il relatore, onorevole Tedeschi, ha facoltà di svolgere la relazione.

NADIR TEDESCHI, *Relatore*. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, chiedo scusa in anticipo se la mia relazione presenterà aspetti incompleti, ma ciò è dovuto al fatto di essere entrato in possesso della documentazione necessaria molto in ritardo, avendo io dovuto partecipare ad un convegno a Bruxelles.

Ritengo che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che « in apparenza » – sia detto tra virgolette – recepisce una direttiva CEE (la n. 83/189) relativa all'istituzione di un impianto di informazione tra gli Stati membri dovuta alla necessità di evitare ostacoli agli scambi di prodotti industriali nell'ambito comunitario.

Per quanto riguarda l'Italia, la direttiva CEE riconosce quali organismi di normalizzazione l'UNI, che è l'ente di unificazione generale, ed il CEI, che è l'ente di unificazione per l'attività elettrica ed elettrotecnica.

In particolare, la direttiva in questione stabilisce alcune procedure che tengono conto dell'attività industriale dei singoli Stati e dell'esigenza che nello scambio dei prodotti industriali l'attività di unificazione non sia controproducente nei confronti di quella industriale.

Ho detto precedentemente « in apparenza » perché il disegno di legge al nostro esame entra nel merito della questione e tende ad attuare la normativa CEE con alcune modificazioni. L'argomento è di estrema delicatezza perché sappiamo benissimo tutti che le normative tecniche hanno poi conseguenze rilevanti non soltanto sul piano dei costi di produzione, ma anche su quello relativo alla capacità dei singoli prodotti di circolare e di essere intercambiabili.

Passando ad esaminare nel dettaglio il disegno di legge presentato dal Governo nel giugno scorso, esso è composto di dodici articoli i più importanti dei quali sono i primi. In particolare, l'articolo 1 riproduce, interpretandola, la direttiva CEE circa gli aspetti dell'unificazione. Proprio per questo ritengo necessario un approfondimento sulle conseguenze relative all'attuazione di tale articolo.

L'articolo 2 stabilisce quali siano i prodotti esclusi dalla normativa e cioè quelli agricoli ed affini, quelli medicinali e cosmetici, mentre l'articolo 3 si occupa del coordinamento con precedenti disposizioni. In realtà esso le modifica e va ad incidere su un aspetto molto delicato. Nel nostro paese, in seguito alla riforma sanitaria, esiste un nuovo istituto, l'ISPESL, che ha sostituito l'attività dell'ENI e dell'INCC, in tema di unificazione delle normative sulla sicurezza del lavoro. Anche a tale riguardo ritengo necessario un ap-

profondimento soprattutto al fine di individuare le possibili compatibilità tra la azione dell'ISPESL e quella degli altri enti di unificazione in rapporto alle direttive della Comunità.

Per quanto concerne gli articoli successivi, essi rivestono una minore rilevanza perché riguardano le nomine e gli adempimenti degli organismi di normalizzazione. Più precisamente, l'articolo 5 indica nel Consiglio nazionale delle ricerche l'ente interno cui spetta il compito di vigilanza sugli organismi di normalizzazione.

Risultano a tutti evidenti le conseguenze di tale compito, per cui suggerisco una maggiore riflessione al riguardo.

L'articolo 6 si occupa degli adempimenti degli organismi di normalizzazione anche in rapporto al CEN (Comitato europeo di normalizzazione) e al CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) e non presenta, a mio giudizio, difficoltà di alcun genere.

Le questioni relative alla comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono affrontate dall'articolo 7, mentre gli articoli successivi si occupano dei problemi relativi alla spesa e alla conseguente copertura finanziaria.

Desidero riprendere e sottolineare un aspetto particolare della problematica in esame, la cui importanza giustifica, a mio avviso, quella che sarà la mia proposta conclusiva sul provvedimento di legge in oggetto. È noto a tutti che, in seguito alla direttiva n. 83/189/CEE, relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, è stato predisposto il disegno di legge n. 2985 per rendere effettivamente attuabili in Italia le prescrizioni della direttiva e provvedere alla razionalizzazione della struttura organizzativa del Ministero dell'industria.

Mi consta, tuttavia, in base ad alcune informazioni, che nel mese di maggio di quest'anno sia stata approvata un'altra direttiva dalla Comunità economica europea e precisamente la n. 85/C/13601 sulla quale – però – per mancanza di tempo non ho potuto compiere alcun esame. Penso di poter dire, in ogni caso, che in base a quest'ultima direttiva CEE la stessa filosofia derivante dalle direttive precedenti verrebbe ad essere mutata. Infatti, mentre le normative precedenti erano tese a dare alla unificazione e all'attività di omologazione un'azione prevalentemente prescrittiva, con quest'ultima normativa l'intenzione è di liberalizzare in qualche maniera il sistema, prevedendo un'attività di autocertificazione o di riconoscimento delle caratteristiche di alcuni prodotti alle aziende e consentendo loro, seppure entro certi limiti, di derogare alle norme che disciplinano la materia in oggetto.

Soffermandomi sul merito della direttiva n. 85/C/13601 CEE intendo richiamare l'attenzione della Commissione su un aspetto particolare a cui ho appena fatto riferimento: una maggiore liberalizzazione nel settore con l'affidamento dei compiti di normalizzazione alla responsabilità sia dei singoli produttori sia delle realtà emergenti, nell'ambito dell'attività industriale dei singoli paesi, restando alla competenza dei vari Stati i compiti di controllo e di verifica della congruità delle scelte compiute.

È del tutto superfluo che mi soffermi ancora sulla delicatezza dei problemi che scaturiscono da un attento esame dell'ultima direttiva CEE che ho menzionato nonché dei quesiti che si pongono dinanzi al disegno di legge in ispecie. Uno di questi quesiti va subito posto perché ha probabilmente carattere complessivo e generale: stiamo infatti esaminando un disegno di legge che recepisce meccanicamente la direttiva n. 83/189/CEE oppure, al contrario, esso entra nel merito della materia modificando alcuni aspetti dell'organizzazione interna del settore, soprattutto in rapporto alla questione dell'istituto della prevenzione creato in seguito all'entrata in vigore della riforma sanitaria ? Come si può ben vedere la natura del quesito (e degli altri che qui, per brevità di tempo, non sto ad enunciare) è assai delicata e richiede, a mio avviso, una pausa di riflessione per consentire un esame più attento. Inoltre, se colleghia-

mo questo disegno di legge all'ultima direttiva CEE del maggio 1985, la pausa di riflessione si rende necessaria anche per evitare il varo di norme che risultino in parte ricettive e in parte in contrasto con le direttive CEE.

ALBERTO PROVANTINI. A nome del gruppo comunista, al quale appartengo, dichiaro, fin da questo momento, il giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge n. 2985 e non ho difficoltà ad accedere alla richiesta testé formulata dal relatore Tedeschi.

Ciò detto, desidererei sottoporre al rappresentante del Governo, senatore Zito, alcuni primi quesiti riguardanti la normativa stessa del provvedimento.

Il primo quesito, di ordine generale, ha riguardo all'effettivo stato dei rapporti comunitari per quanto concerne la politica industriale, nonché allo stato di definizione ed esame delle conseguenti leggi di incentivo.

Nel merito dell'articolato, poi, non posso non richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulla formulazione tutt'altro che congrua e fin troppo particolareggiata dell'articolo 1.

Quanto all'articolo 2 non riesco a capire perché il disposto normativo non debba applicarsi per i prodotti cosmetici e quelli medicinali quando tutti sappiamo che in materia esiste una direttiva comunitaria.

Un'altra perplessità, a mio avviso, emerge dall'esame dell'articolo 4. Difficile da comprendere è che la designazione dei rappresentanti dello Stato italiano, in seno al Comitato permanente previsto dalla direttiva n. 83/189/CEE, faccia riferimento al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al ministro del lavoro e della previdenza sociale ma non a quello delle partecipazioni statali.

Infine, per quanto riguarda quella parte della norma relativa alle informazioni, sono dell'avviso che si debba andare verso una informativa tecnica riguardante tutte le strutture periferiche, partendo dalle regioni per arrivare alle camere di commercio. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un articolato redatto troppo genericamente. Chiedo al rappresentante del Governo se non sia possibile definire meglio la normativa.

PRESIDENTE. Mi associo alla richiesta poc'anzi formulata dal relatore, condividendo l'opportunità di un approfondimento della materia in esame, anche alla luce della nuova direttiva CEE cui ha fatto riferimento lo stesso relatore.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO